

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)*

Corso di Formazione Professionale

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n.101

Modificato con il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n.203 (in vigore dal 18 gennaio 2023)

PREMESSO

che il D.lgs 101/2020 art.15 All. II, così come integrato e modificato dal D.lgs 203/2022 (art.51 Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 all'art. 15 istituisce la figura dell'«Esperto in interventi di risanamento radon» persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 101/2020 – con «abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili» e in possesso dei seguenti requisiti:

- Abilitazione professionale per lo **svolgimento di attività di progettazione di opere edili**;
- Partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita;
- Aggiornamento obbligatorio a tutti coloro già in possesso della qualifica professionale con cadenza ~~trimestre~~ della durata minima di 4 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;
- L'iscrizione nell'albo professionale.

Il/La sottoscritto/a NOME _____ COGNOME _____

Nato/a a _____ il _____ CODICE FISCALE _____

Residente a _____ (Prov) _____ via _____ n. _____

Mail ordinaria da utilizzare per i collegamenti.....

Posta elettronica certificata obbligatoria) _____

Recapito telefonico.....

DICHIARA

di essere iscritto al Collegio dei **Geometri** e Geometri Laureati di _____ al n. _____

- con abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili [D.lgs 101/2020 – D.lgs 203/2022 – All II art. 15 comma 2 lettera a)] e allega copia attestazione e/o certificazione di iscrizione.

Oppure

Iscritto all'ordine degli **Ingegneri** di _____ al n. _____

Settore _____ Sezione _____

- con abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili [D.lgs 101/2020 – D.lgs 203/2022 – All II art. 15 comma 2 lettera a)] e allega copia attestazione e/o certificazione di iscrizione (è valida anche la copia dei dati presenti nel sito dell'Albo di appartenenza con l'indicazione dei dati richiesti).

Oppure

Iscritto all'ordine degli **Architetti** di _____ al n. _____

Sezione _____

- con abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili [D.lgs 101/2020 – D.lgs 203/2022 – All II art. 15 comma 2 lettera a)] e allega copia attestazione e/o certificazione di iscrizione (è valida anche la copia dei dati presenti nel sito dell'Albo di appartenenza con l'indicazione dei dati richiesti).

Oppure

Iscritto all'ordine dei **Periti Industriali** di _____ al n. _____

- con abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili [D.lgs 101/2020 – D.lgs 203/2022 – All II art. 15 comma 2 lettera a)] e allega copia attestazione e/o certificazione di iscrizione (è valida anche la copia dei dati presenti nel sito dell'Albo di appartenenza con l'indicazione dei dati richiesti).

PRENDE ATTO

- che il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) **(GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n.29)** è entrato in vigore **il 27/08/2020**;
- che il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022 , n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a) , della legge 4 ottobre 2019, n. 117 è stato pubblicato in **(GU Serie Generale n.2 del 03-01-2023)**, in vigore **dal 18/01/2023**;
- **che il D.L. 101/2020 art.15 All. II, così come integrato e modificato dal D.L. 203/2022 (art.51 Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) definisce una serie di figure operative, tutte con compiti distinti e specifici, per la protezione della popolazione alle radiazioni ionizzanti nei luoghi chiusi, tra cui all'art. 15 istituisce la figura dell'«esperto in interventi di risanamento radon» persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 101/2020 – con «abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili».**
- **Che per svolgere l'attività di Esperto in interventi di risanamento gas radon deve aver partecipato a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la**

riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con **cadenza triennale**, della **durata minima di 4 ore** che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale». D.lgs 203/2022 Art. 51. Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Alla luce di quanto disposto dalle norme sopra riportate, l'esperto in interventi di risanamento radon deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Abilitazione professionale per lo **svolgimento di attività di progettazione di opere edili**;
- Partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita;
- Aggiornamento obbligatorio a tutti coloro già in possesso della qualifica professionale con cadenza ~~triennale~~ della durata minima di 4 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;
- L'iscrizione nell'albo professionale.

CONSIDERATO

che il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101, così come integrato e corretto dal D.L. 203/2022, indica e perimetra espressamente il campo di azione dell'esperto in interventi di risanamento radon (progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici), lasciando ad altre figure operative indicate nel decreto stesso altre specifiche attività;

VISTO

quanto previsto le modalità di cui all'ALLEGATO II e poter assicurare agli Esperti in intervento di risanamento del gas radon (professionisti individuali) una conoscenza degli argomenti per esercitare esclusivamente l'attività di progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, riservando ad altre figure operative indicate nel decreto stesso altre specifiche attività,

il geometra, architetto, ingegnere, perito industriale (edile), ecc, identificato in premessa

PRENDE ATTO, DICHIARA E SI OBBLIGA A RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI

- il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101, entrato in vigore il 27/08/2020, **così come integrato e corretto dal D.L. 203/2022**, istituisce una serie di figure operative, tutte con compiti distinti e specifici per la protezione della popolazione alle radiazioni ionizzanti nei luoghi chiusi tra cui, all'art. 15, la figura degli "Esperti in interventi di risanamento radon".
- tali professionisti ("Esperti in interventi di risanamento radon"), per poter operare, devono essere in possesso dell'abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere (geometra, ingegnere, architetto e perito Industriale) essere iscritti ad un Albo/ordine professionale ed avere superato l'esame finale di specifici corsi di formazione ed aggiornamento, della durata di 60 ore nelle more di quando

specificato dal Decreto stesso.

- il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101, **così come integrato e corretto dal D.L. 203/2022**, indica e perimetra espressamente il campo di azione dell'esperto in interventi di risanamento gas radon (progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici), lasciando ad altre figure operative indicate nel decreto stesso altre specifiche attività;

- il Corso "Esperto in interventi di risanamento radon" è stato ideato e attuato a cura dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra", e il programma ai fini di una qualità formativa è validato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;

- il materiale didattico messo a disposizione dei partecipanti è coperto da *copyright* dell'Associazione Nazionale Donne Geometra, destinato ai soli fini didattici e non può essere divulgato a terzi o riprodotto anche in parte senza l'espressa autorizzazione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra (Corso (le slide proiettate non fanno parte del materiale didattico). Non è altresì consentito inserire nella propria carta intestata, in rete, social, brochure, ecc. il logo del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e/o il logo dell'Esperto in interventi di Risanamento Gas Radon, coperti dal *copyright*;

- il Corso dovrà essere acquistato direttamente dal professionista partecipante al quale sarà rilasciato l'attestato di qualifica nominale, che si impegna e obbliga a formarsi per perseguire **ESCLUSIVAMENTE** le finalità dell'Esperto in interventi di risanamento radon e operare con competenza e professionalità nella *"progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici"*, ai fini della tutela della sicurezza e salute della persona, come previsto dalla normativa vigente.

Le somme non versate dal professionista che ha presentato domanda di partecipazione al Corso (e non spiegate e/o giustificate) saranno restituite solo all'ordinante (sono esclusi i casi di versamenti eseguiti da un genitore, coniuge, studio professionale associato).

- Dalla trasmissione della documentazione del materiale del Corso tramite mail, con l'indicazione della data della prima lezione, non sarà possibile avvalersi del diritto di recesso unilaterale. L'*art. 1373 del C.C.* attribuisce infatti la facoltà di recedere dal contratto finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

- I **geometri iscritti all'Albo professionale** per la partecipazione al Corso, con la verifica formazione acquisita maturano 60 crediti formativi (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del **31/05/2021** - Regolamento per la Formazione Professionale Continua, deliberato dal CNGeGL il 10/03/2021 ed approvato dal Ministero della Giustizia, in vigore dalla data di pubblicazione del 31/05/2021).

Gli ingegneri, architetti, periti industriali (edili), chiederanno personalmente il riconoscimento dei crediti formativi, alle condizioni, nei modi e modalità previste dal "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", adottato dai propri Consigli Nazionali e pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

- Il Corso è destinato e finalizzato alla sola formazione dei professionisti come sopra individuati, per svolgere l'**ESCLUSIVA** attività professionale indicata dal Decreto Legislativo n.101/2020, **così come integrato e corretto dal D.L. 203/2022**, e pertanto **NON ABILITA** i partecipanti alla formazione di altri professionisti e/o discenti. Di conseguenza si **DIFFIDANO** i professionisti abilitati che conseguono l'attestato di qualifica, dall'utilizzare il superamento del corso in oggetto come titolo per svolgere attività di formatore, in contrasto con le finalità e le competenze del decreto stesso;

- è pubblico un Elenco dei professionisti abilitati dal Corso, che riporta l'anagrafica e l'ubicazione geografica dell'iscritto. Qualora si palesassero gravi violazioni del presente atto da parte di uno o più iscritti, questi saranno rimossi da tale Elenco.

- Per far parte dell'Elenco online il professionista si obbliga al versamento della quota associativa annuale di euro 25,00 e all'invio entro il 31 gennaio di ogni anno di apposita dichiarazione di iscrizione attiva all'Albo/Ordine Professionale e di non avere procedimenti disciplinari in corso; il mancato versamento della quota e dell'invio della dichiarazione fa decadere il diritto di associato e quello dell'indicazione nell'elenco, che può essere inoltre rimosso in ogni momento dal web per decisione dell'Associazione stessa senza preavviso (in tal caso il professionista non dovrà più versare la quota associativa) ;
- a rispettare quanto premesso anche se iscritto ad altro ordine/collegio professionale;
- la mancata accettazione del presente protocollo non consente l'accesso al Corso.

Infine, si rammenta che:

-dal 15 agosto 2014 i liberi professionisti ordinistici sono obbligati a seguito della riforma delle professioni a dotarsi di una polizza assicurativa RC;

-il titolo di Esperto in Interventi di risanamento radon per la sua validità è soggetto all'aggiornamento professionale con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore.

*Art. 76 d.P.R. n. 445/2000: «1. Chiunque rilascia **dichiarazioni mendaci**, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

INFORMATIVA E CONSENSO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desidero informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata. Le informazioni oggetto del trattamento saranno utilizzate per le seguenti finalità:

- assolvere alle finalità della scheda di iscrizione ed agli eventuali obblighi connessi all'adempimento di obblighi fiscali e contabili ed altre finalità previste obbligatoriamente dalla legge;
- alla valutazione didattica e di ogni altro previsto obbligatoriamente dalla legge. Ai fini dell'indicato trattamento,
- alla pubblicazione dei dati forniti nell'Elenco "Esperti in interventi di risanamento Radon"

Le rendo noto altresì che il Titolare del trattamento dei dati è L'Associazione Nazionale Donne Geometra, inoltre Lei potrà far valere i propri diritti, come descritto dagli articoli 15 al 22 del GDPR rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento dei dati.

Con la firma in calce alla presente informativa attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali, in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa e ad ogni altra condizione imposta per legge.

Allega:

- 1) -documento di identità
- 2) -**attestazione iscrizione all'Albo professionale** (per gli ingegneri, architetti e periti tale attestazione deve riportare **OBBLIGATORIAMENTE il settore e la sezione con l'indirizzo edile** richiesto dal decreto)
- 3) -copia versamento della quota di partecipazione al Corso

In fede

....., li

Firma
